

INDICAZIONI ELETTORALI

Elezioni del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Novara - VCO, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate.

Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni in prima convocazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo email: tsrmno@gigapec.it

È possibile reperire sul sito dell'Ordine (www.tsrmnovco.org) i modelli utili per la presentazione delle candidature.

- Modulo presentazione LISTA CONSIGLIO DIRETTIVO
- Modulo presentazione CANDIDATO SINGOLO CONSIGLIO DIRETTIVO
- Modulo presentazione LISTA CONSIGLIO REVISORI DEI CONTI
- Modulo presentazione CANDIDATO SINGOLO CONSIGLIO REVISORI DEI CONTI

Il programma della lista dei candidati va allegato alla PEC e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

Tale programma deve contenere al massimo 250 parole.

Il testo deve essere scritto in un foglio A4 e salvato in formato PDF

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste, delle singole candidature e del programma sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Devono essere eletti n. 13 (tredici) componenti del Consiglio Direttivo.

Per il Collegio dei Revisori devono essere eletti 3 (tre) componenti, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Per le singole Commissioni d'Albo precedentemente non costituite, devono essere eletti 5 componenti dello stesso albo.

Di seguito si riportano le Commissioni d'Albo da costituire:

- Podologo;
- Tecnico audiometrista;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Educatore professionale;
- Igienista dentale;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Tecnico ortopedico;
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Tecnico sanitario di radiologia medica;

Il seggio elettorale è così composto:

- a. dai tre professionisti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
- b. dal professionista sanitario più giovane di età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente,

non appartenente al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine, a mezzo di schede gialle relative ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e di schede azzurre per le Commissioni d'Albo. Le schede devono essere munite del timbro dell'Ordine su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto tutti i professionisti iscritti agli albi. Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

Non è prevista dalla normativa vigente la partecipazione al voto degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l'elezione recante il timbro dell'Ordine.

All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell'Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salva all'interessato di optare, alternativamente, per l'una o per l'altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l'una e per l'altra”.

Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l'elenco delle stesse.

A parità di voto tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018.